



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 215/18/CSP

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS (PROC. N. 848/DDA/CA - <http://worldwidetorrents.me>)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 settembre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente*”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/1579, pervenuta in data 14 settembre 2018 (prot. n. DDA/0001736), è stata segnalata dalla FPM-Federazione contro la pirateria musicale e multimediale), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Sony Music Entertainment Italy S.p.A. (di seguito, anche Sony), Universal Music Italia S.r.l. (di seguito, Universal Music) e Warner Music Italia S.r.l. (di seguito, Warner Music), detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito *internet* <http://worldwidetorrents.me/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
 - *Sony Music/Daft Punk/Random Access Memories*, disponibile alla pagina *internet* <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=45296>
 - *Sony Music/Daft Punk/Random Access Memories*, disponibile alla pagina *internet* <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=14673>
 - *Sony Music/Leonard Cohen/Greatest Hits*, disponibile alla pagina *internet* <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=212472>
 - *Sony Music/Lucio Dalla/Ciao*, disponibile alla pagina *internet* <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=69345>
 - *Sony Music/Lucio Dalla/ Viaggi organizzati*, disponibile alla pagina *internet* <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=24697>
 - *Sony Music/Lucio Dalla/Henna*, disponibile alla pagina *internet* <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=48224>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- *Sony Music/Michael Jackson/Bad*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=207892>
- *Universal Music/Rihanna/Diamond*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=161403>
- *Universal Music/The Weeknd/I feel it coming*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=166840>
- *Universal Music/The Weeknd/I feel it coming*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=38001>
- *Universal Music/Vasco Rossi/Tracks*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=148352>
- *Warner Music/Madonna/True Blue*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=49372>
- *Warner Music/Annalisa/Bye Bye*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=166999>
- *Warner Music/Coldplay/A Sky Full of Stars*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=702>
- *Warner Music/Coldplay/A Sky Full of Stars*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=166992>
- *Warner Music/David Bowie/Legacy*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=132440>
- *Warner Music/David Bowie/Legacy*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=132369>
- *Warner Music/David Bowie/Legacy*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=36058>
- *Warner Music/Laura Pausini/Xmas*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=133838>
- *Warner Music/Laura Pausini/Inedito*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=81654>
- *Warner Music/Laura Pausini/Simili*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=26056>
- *Warner Music/Ligabue/Lambrusco Coltelli Rose & Popcorn*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=175425>
- *Warner Music/Ligabue/Su e giù da un Palco*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=39683>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- *Warner Music/Pink Floyd/A Momentary Lapse Of Reason*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=76054>
 - *Warner Music/Pink Floyd/Animals*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=29871>
 - *Warner Music/Pink Floyd/The Wall*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=28979>
 - *Warner Music/Pink Floyd/The Dark Side Of The Moon*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=49398>
 - *Warner Music/Pink Floyd/The Dark Side Of The Moon*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=41245>
 - *Warner Music/Pink Floyd/The Dark Side Of The Moon*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=41244>
 - *Warner Music/Pink Floyd/The Final Cut*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=71348>
3. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultavano accessibili, alle pagine *internet* sopra indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducevano la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;
4. Con successiva istanza DDA/1581, pervenuta in data 14 settembre 2018 (prot. n. DDA/0001738), è stata segnalata dalla Digital Content Protection S.r.l., giusta delega della AESVI-Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani, per conto delle società Electronic Arts Inc. (di seguito, Electronic Arts.) e Warner Bros. Entertainment Inc (di seguito, Warner Bros.), titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere videloludico per diversi dispositivi di videogiochi, sul sito *internet* <http://worldwidetorrents.me>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
- *Electronic Arts, Inc/Battlefield 1*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=45259>
 - *Electronic Arts, Inc./Burnout Paradise*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=215466>
 - *Electronic Arts, Inc./Burnout Paradise The Ultimate Box*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=68124>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- *Electronic Arts, Inc./Fifa 17*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=82972>
- *Electronic Arts, Inc./Fifa 17*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=82272>
- *Electronic Arts, Inc./Need for Speed Carbon*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=41533>
- *Electronic Arts, Inc./Need for Speed Hot Pursuit*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=41136>
- *Electronic Arts, Inc./Need for Speed Most Wanted*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=218469>
- *Electronic Arts, Inc./Need for Speed Most Wanted*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=41547>
- *Electronic Arts, Inc./Need for Speed Most Wanted*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=545>
- *Electronic Arts, Inc./Need for Speed Payback*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=177781>
- *Electronic Arts, Inc./Need For Speed Underground*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=68071>
- *Electronic Arts, Inc./Need For Speed Underground 2*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=41548>
- *Electronic Arts, Inc./The Sims 4*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=142692>
- *Electronic Arts, Inc./The Sims 4*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=76107>
- *Electronic Arts, Inc./The Sims 4*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=69711>
- *Electronic Arts, Inc./The Sims 4*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=41532>
- *Electronic Arts, Inc./The Sims 4*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=41140>
- *Electronic Arts, Inc./The Sims 4*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=35634>
- *Electronic Arts, Inc./Unravel*, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=80641>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- Warner Bros. Entertainment Inc./Batman: Arkham Knight, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=41145>
 - Warner Bros. Entertainment Inc./Batman: Arkham Knight, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=34335>
 - Warner Bros. Entertainment Inc./Injustice 2, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=216251>
 - Warner Bros. Entertainment Inc./Lego Batman 2, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=141390>
 - Warner Bros. Entertainment Inc./LEGO Harry Potter-Years 1-4, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=141407>
 - Warner Bros. Entertainment Inc./LEGO Harry Potter-Years 5-7, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=141408>
 - Warner Bros. Entertainment Inc./Lego Worlds, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=145178>
 - Warner Bros. Entertainment Inc./Lego Worlds, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=56458>
 - Warner Bros. Entertainment Inc./Mad Max, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=199094>
 - Warner Bros. Entertainment Inc./Mad Max, disponibile alla pagina internet <http://worldwidetorrents.me/torrents-details.php?id=55408>
5. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere videoludiche sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli in presunta violazione degli artt. 1, 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo
6. Dalle suddette verifiche, riferibili sia all'istanza DDA/1579 e DDA/1581, in ragione dell'identità del sito in oggetto, risultava, altresì, quanto segue: il nome a dominio del sito *internet* risulta registrato dalla società NameCheap, Inc., con sede in 4600 East Washington Street, Suite 305, Phoenix, AZ 85034, il cui indirizzo di posta elettronica è dmca@namecheap.com, per conto della Whoisguard Inc, società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede legale in Panama; l'indirizzo di posta elettronica indicato è legal@whoisguard.com. Inoltre, sul sito *internet* in oggetto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sono disponibili i seguenti indirizzi *e-mail* dmca-worldwidetorrents@tuta.io e worldwidetorrents@tuta.io; i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc., con sede a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America; l'indirizzo di posta elettronica indicato è abuse@cloudflare.com, cui risultano verosimilmente afferenti anche i *server* localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America;

7. Considerata l'identità del sito oggetto delle istanze DDA/1579 e DDA/1581, si ritiene che sussistano le condizioni per una trattazione congiunta delle medesime in un unico procedimento. La documentazione afferente all'istanza DDA/1581 confluisce pertanto nella trattazione dell'istanza DDA/1579;
8. Con comunicazione del 18 settembre 2018 (prot. n. DDA/0001758), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 848/DDA/CA relativo alle istanze DDA/1578 e DDA/1581, rilevando che le stesse non risultavano irricevibili, improcedibili, inammissibili, né manifestamente infondate e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. n. 1, n. 2), comma 1, n. 2, 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata e del suo carattere massivo e della circostanza che le istanze siano state presentate dalle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, *lett. u*), del *Regolamento*;
9. Considerata la localizzazione in Italia dei *server* ospitanti il sito <http://worldwidetorrents.me> è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
10. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. n. 1, n. 2), comma 1, n. 2, 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;
11. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b*), del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 18 settembre 2018, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 16 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
12. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

13. L'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. e)*, del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;
14. L'art. 8, comma 3, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato nel territorio nazionale, in presenza di violazioni di carattere massivo, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *hosting* di cui all'art. 16 del *Decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <http://worldwidetorrents.me>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito nome <http://worldwidetorrents.me>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito <http://worldwidetorrents.me> nei tempi e con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, lett. d), del Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, lett. b), e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 settembre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi